

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

3/2022

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervé Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Maserà, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Risicato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Ennio Amodio, Gastone Andreazza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kistoris, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scaroina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

REDAZIONE Francesco Lazzeri (coordinatore), Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Silvia Bernardi, Carlo Bray, Pietro Chiaraviglio, Stefano Finocchiaro, Beatrice Fragasso, Alessandra Galluccio, Cecilia Pagella, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salvo le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2022, p. 5 ss.

IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO AL BANCO DI PROVA DELLA PRASSI: SPUNTI DI RIFLESSIONE SUI CONFINI APPLICATIVI DELLA FATTISPECIE ALLA LUCE DELLA PRIMA CONDANNA PER CAPORALATO DIGITALE NEL CASO *UBER*

Nota a [G.u.p., Trib. Milano, sent. 15 ottobre 2021, n. 2805](#)

di Patrizia Brambilla

La sentenza di merito in oggetto, relativa al noto caso Uber, riguardante lo sfruttamento dei riders impiegati nella consegna del cibo a domicilio, rappresenta il primo caso di applicazione dell'art. 603-bis c.p. ad un'ipotesi di caporalato digitale nell'ambito della Gig Economy. La pronuncia si sofferma sul significato da attribuire ad alcuni elementi costitutivi del delitto di sfruttamento lavorativo (ed in particolare sulle nozioni di sfruttamento e di stato di bisogno dei lavoratori), e consente di svolgere alcune riflessioni sui confini applicativi della fattispecie richiamata in relazione alle più moderne forme di sfruttamento.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'evoluzione del fenomeno del caporalato nell'ambito della *Gig Economy*. – 3. Il caso *Uber* e la prima sentenza di condanna per "caporalato digitale". – 4. (segue) La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 603-bis c.p., lo sfruttamento e lo stato di bisogno dei *riders*. – 5. Alcuni spunti di riflessione: i confini applicativi della fattispecie prevista dall'art. 603-bis c.p. e la nozione di sfruttamento. – 6. (segue) La rilevanza dell'accertamento dello "stato di bisogno" dei lavoratori nel delimitare i confini applicativi della fattispecie. – 7. (segue) L'*approfittamento* dello stato di bisogno. – 8. (segue) Strumenti processuali a garanzia dell'effettività del risarcimento per le vittime di sfruttamento e conseguenze.

1. Introduzione.

Il presente contributo intende prendere in analisi le problematiche connesse all'applicazione della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo in relazione al nuovo fenomeno del c.d. *caporalato digitale*, prendendo spunto dalla sentenza n. 2805 del 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Milano, nell'ambito del noto caso "*Uber*" (relativo allo sfruttamento dei ciclo-fattorini impiegati nella consegna di cibo a domicilio)¹, che si segnala anzitutto perché

¹ Il caso *Uber* è già stato oggetto d'attenzione della dottrina penalistica poiché ha rappresentato una delle prime applicazioni, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 603-bis c.p., della misura di prevenzione

rappresenta il primo caso di applicazione della fattispecie prevista dall'art. 603-bis c.p. ad un'ipotesi di *caporalato digitale*, ed inoltre per lo sforzo profuso dal giudice nell'attribuire rilevanza selettiva delle condotte di sfruttamento penalmente rilevanti all'elemento costitutivo dello "stato di bisogno", che viene spesso trascurato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e considerato un requisito intrinseco rispetto alla condotta di sfruttamento.

Con la sentenza qui annotata il Gup di Milano ha condannato l'amministratore di diritto della società *Flash Road City* (poi FRC s.r.l.) – che si occupava del reclutamento dei *riders* per il gruppo italiano di *Uber* – alla pena finale di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 30.000 di multa in relazione al delitto di sfruttamento lavorativo ai danni dei *riders* e ai reati fiscali previsti dagli artt. 2 e 8 del D.Lvo 74/2000, ritenuti avvinti da continuazione con il primo reato².

La pronuncia offre interessanti spunti di riflessione circa i confini applicativi della fattispecie richiamata in relazione alle più moderne forme di sfruttamento, che si manifestano nell'ambito del c.d. *caporalato grigio*. Inoltre il caso *Uber* – che rappresenta una conferma dell'effettività ed efficacia degli strumenti repressivi attualmente presenti nel nostro ordinamento penale per contrastare lo sfruttamento lavorativo, anche rispetto alla capacità della norma di adattarsi a differenti contesti economico-produttivi – costituisce un "banco di prova" per vagliare la sensibilità della giurisprudenza di merito rispetto al significato da attribuire ad alcuni elementi cardine della fattispecie (tra cui rientrano le nozioni di *sfruttamento* e di *stato di bisogno*).

Prima di entrare nel merito dell'analisi critica delle motivazioni della sentenza qui commentata, appare opportuno svolgere un breve inquadramento dell'evoluzione del fenomeno considerato, tratteggiando, più in particolare, le caratteristiche tipiche, da un punto di vista criminologico, delle forme di *caporalato* che si manifestano nel contesto della c.d. *Gig Economy*.

2. L'evoluzione del fenomeno del caporalato nell'ambito della *Gig Economy*.

Da un punto di vista fenomenologico, lo sfruttamento lavorativo ha ormai

dell'amministrazione giudiziaria prevista all'art. 34 del Codice Antimafia: cfr. Tribunale di Milano, Sezione misure di prevenzione, Decreto 28 maggio 2020, n. 9, Presidente dott. Roia. Per approfondimenti sul contenuto del provvedimento adottato dal tribunale di Milano, cfr. A. MERLO, [Sfruttamento dei riders: amministrazione giudiziaria ad Uber per contrastare il "caporalato digitale"](#), in questa Rivista, 2 giugno 2020; F. MENDITTO, [La nuova frontiera della bonifica delle aziende coinvolte in contesti illeciti: l'amministrazione giudiziaria \(art. 34 d.lgs. n. 159/2011\)](#), in *Questione Giustizia*, 24 giugno 2020; M. BARBERIO – V. CAMURRI, [L'amministrazione giudiziaria di Uber: un possibile cortocircuito tra il sistema giuslavoristico e le misure di prevenzione](#), in *Giurisprudenza Penale Web*, 7, 2020; A. ESPOSITO, [Gig Economy e recupero della legalità](#), in *La Legislazione Penale*, 31 luglio 2020; C. SPINELLI, [Le nuove tutele dei riders al vaglio della giurisprudenza: prime indicazioni applicative](#), in *Labour and Law Issues*, Vol. 6, n. 1, 2020, p. 89 ss.

² Il Gup ha altresì condannato gli amministratori di due società fornitrici della *Flash Road City* in ordine al reato previsto dall'art. 2 del D.Lvo 74/2000, per aver emesso in favore di tale società fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Si rinvia al testo della sentenza di merito per le considerazioni inerenti alla sussistenza dei reati fiscali contestati: cfr. p. 181-186 della sentenza.

raggiunto una diffusione allarmante, da Sud a Nord del nostro Paese ed in tutti i settori dell'economia³. Inoltre gli studi sociologici hanno da tempo messo in luce forme di sfruttamento in contesti urbani di gravità e diffusione non inferiori rispetto alle forme di sfruttamento dei braccianti nelle campagne del Sud Italia (emblematica dell'imposizione di condizioni di lavoro particolarmente degradanti è proprio la vicenda oggetto della sentenza qui annotata)⁴.

La diffusione del fenomeno e la sua evoluzione si pongono in stretta connessione con la progressiva e continua *deregolamentazione del mercato del lavoro* a cui si sta assistendo nell'ultimo decennio: alcune imprese, per far fronte alle sfide della globalizzazione, hanno ridotto i diritti dei lavoratori, e compresso le pur scarse garanzie previste dalla vigente legislazione lavoristica⁵. In questo contesto, uno dei terreni più fertili per l'emergere di situazioni di grave sfruttamento lavorativo è costituito dai fenomeni di delocalizzazione e scomposizione dell'attività d'impresa (si pensi alle pratiche connesse ad appalti, sub appalti, distacchi di personale etc.)⁶.

Il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e dell'intermediazione illecita di manodopera è molto complesso e poliedrico: accanto alle forme più conosciute e tradizionali, tipiche del settore agricolo⁷, e a quelle più sofisticate e moderne, tipiche del

³ Un recente studio condotto dall'Osservatorio Altro Diritto – che ha monitorato e studiato 260 procedimenti penali condotti tra il 2018 e il 2020 – ha proprio messo in luce come il fenomeno citato sia diffuso in tutta la penisola: infatti, più della metà dei procedimenti monitorati riguardano condotte di sfruttamento perpetrate nel Centro Nord (in particolare in alcune aree del Veneto e della Lombardia – con le Procure di Brescia e Mantova tra le più attive della penisola nella lotta al fenomeno, insieme alla Procura di Prato e Latina nel Centro Italia). Nel Sud Italia, invece, le regioni più colpite dal fenomeno sono Puglia, Calabria e Sicilia. Inoltre, lo studio evidenzia chiaramente come lo sfruttamento lavorativo interessi, oggi, i più vari settori produttivi: se, infatti, il fenomeno è per lo più attenzionato con riferimento al settore agricolo, non può negarsi come, progressivamente, questa “piaga” abbia raggiunto una pervasività drammatica in tutti i settori dell'economia: alimentare, edilizio, manifatturiero, turistico, della logistica, solo per citarne alcuni. Cfr.: E. SANTORO – C. STOPPIONI, *Rapporto sul 2019 del Laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e la protezione delle sue vittime Altro Diritto/FLAI CGIL*, reperibile al sito <http://www.adir.unifi.it/>.

⁴ Cfr. sul punto: A. VIOLANTE, *Super-sfruttamento in ambiente urbano. Lo stato dell'arte*, in AA.VV., *Quasi schiavi. Paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XXI secolo*, a cura di E. Nocifora, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 19 ss.

⁵ C. DE MARTINO – M. LOZITO – D. SCHIUMA, *Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura*, in *Lavoro e Diritto*, 2016, 2, p. 314. Gli A. evidenziano come “un grosso salto indietro nel tempo, verso il lavoro senza dignità, né diritti, né tutele, pare, dunque, l'unico modo possibile per produrre nel contesto globalizzato e internazionalizzato”.

⁶ F. BUFFA – L. GADALETA – R. RIVERSO, *Sfruttamento lavorativo*, Key editore, 2017, p. 16.

⁷ Come si è detto, lo sfruttamento lavorativo nel settore dell'agricoltura in Italia è stato ampiamente studiato, sia dalla dottrina sociologica che giuridica. Anche gli interventi normativi più recenti in materia di sfruttamento lavorativo – a dispetto della reale portata e diffusione del fenomeno – hanno assunto il settore agricolo a paradigma. Esula dagli scopi del presente lavoro prendere in analisi le caratteristiche dello sfruttamento lavorativo e dell'intermediazione illecita di manodopera in tale settore; per approfondimenti si rinvia a: A. BOTTE, *Caporali per legge. Per un percorso legale nel lavoro agricolo*, in AA.VV., *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, p. 115 ss.; D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, n. 79, 2014, p. 193 ss.; D. PERROTTA, *Il caporalato come sistema: un contributo sociologico*, in AA.VV., *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura*, a cura di E. Rigo, Pisa, 2015, p. 27 ss.; M. OMIZZOLO, *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Milano, 2019; L. PISACANE, *Immigrazione e mercato del lavoro agricolo*, in *Terzo Rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto*

c.d. *caporalato grigio* (emblematica è l'attività delle cooperative spurie⁸), negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione potenzialmente illimitata⁹ delle situazioni di sfruttamento, che si insediano nella realtà della c.d. *Gig Economy*¹⁰. L'estrema flessibilizzazione del lavoro ha portato, infatti, ad una erosione dei diritti e delle garanzie proprie del lavoro subordinato. Progressivamente si sono affermate forme contrattuali molto diverse tra loro (ci si riferisce ai c.d. lavoratori autonomi, lavoratori con contratto a tempo determinato o lavoratori precari, apprendisti, tirocinanti etc.), che, benché perseguissero l'obiettivo di creare maggior dinamismo nel mercato del lavoro, hanno altresì portato all'affermarsi della categoria dei c.d. *working poors* (o lavoratori poveri)¹¹, soprattutto nel settore dei servizi.

In conseguenza di tali trasformazioni si è affermato il c.d. caporalato digitale nell'ambito di attività economiche basate sull'utilizzo di piattaforme digitali, dove datore di lavoro e eventuale intermediario sono de-materializzati. In questo contesto è affidato alle piattaforme on-line tanto il compito dell'intermediazione e gestione di una vasta gamma di servizi, quanto il compito di far incontrare domanda e offerta di lavoro¹².

Un caso emblematico è proprio rappresentato dalle *apps* (applicazioni per *smartphone*, *tablet* e *pc*) dedicate alla consegna di cibo a domicilio e alle connesse condizioni precarie di lavoro dei *riders* – balzate all'attenzione della cronaca proprio a seguito dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso *Uber*.

Dal punto di vista lavoristico, le attività di consegna di cibo a domicilio non sono

per conto della FLAI-CGIL, *Agromafie e Caporalato*, 2016, p. 43 ss.

⁸ Per una ricostruzione del fenomeno cfr. R. RIVERSO, [Cooperative spurie ed appalti: nell'inferno del lavoro illegale](#), in *Questione Giustizia*, 30 aprile 2019; R. RIVERSO, *Il settore degli appalti, delle cooperative e della somministrazione fraudolenta*, in F. Buffa – L. Gadaleta – R. RIVERSO, *Sfruttamento lavorativo*, Vicalvi, 2017, p. 91 ss. Per un esempio di caporalato "grigio", strutturato attraverso una rete di cooperative fittizie cfr. A. MERLO, [Il contrasto al caporalato "grigio" tra prevenzione e repressione, Note a margine di Trib. Milano, Sez. mis. prev., decreto 7 maggio 2019, n. 59, Pres. Roia, Ceva Logistics Italia s.r.l.](#), in *Dir. pen. cont.*, 6/2019, p. 171 ss.

⁹ Per approfondimenti sul numero di lavoratori impiegati nelle principali piattaforme digitali dell'*on-demand economy* relative al 2015 cfr. R. SMITH – S. LEBERSTEIN, *Rights on demand: ensuring workplace standards and worker security in the on-demand economy*, *National Employment Law Project*, settembre 2015.

¹⁰ Il termine "*gig-economy*" è un neologismo di derivazione anglosassone che, dal punto di vista etimologico, deriva dai sostantivi *gig* ('lavoro temporaneo, 'lavoretto') ed *economy* ('economia'). Con tale termine si fa riferimento ad un modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo.

¹¹ Si tratta di altro neologismo di matrice anglosassone, che identifica l'ossimoro costituito da coloro che, nonostante svolgano un'attività lavorativa retribuita, non riescano a superare la soglia di povertà relativa. Secondo i dati dell'Eurostat nel 2017 in Italia 1 lavoratore su 10 versava in tale condizione.

Per approfondimenti cfr. C. SARACENO, *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Milano, 2020, p. 51 ss.; P. BARBIERI, *Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto*, in *Lavoro e Diritto*, 2019, p. 5 ss.; A. MEO, *I working poor. Una rassegna degli studi sociologici*, in *Rivista delle politiche sociali*, 2/2012, p. 219 ss.; A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato" dai braccianti ai riders. La fattispecie dell'art. 603 bis c.p. e il ruolo del diritto penale*, Torino, 2021, p. 22 ss: l'Autore, in particolare, evidenzia come "nel mercato del lavoro ha finito col radicalizzarsi la classica distinzione tra segmento primario – caratterizzato da occupazioni ben retribuite e stabili con alti livelli di protezione, benefit e possibilità di carriera – e segmento secondario caratterizzato da salari bassi, elevatissima instabilità occupazionale e possibilità di mobilità pressoché nulla".

¹² Per approfondimenti cfr. A. DONINI, *Il mercato dei servizi sul web: il rapporto di lavoro su piattaforma digitale*, in P. Tullini, *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 96 ss.

regolate da contratti di lavoro subordinato¹³, ma vengono retribuite “a cottimo”¹⁴, con possibilità che il compenso sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva: così la digitalizzazione ha trasformato il prestatore di lavoro in lavoratore autonomo, che, non lavorando più alle dipendenze dell’impresa prestatrice di servizi, svolge un’attività parcellizzata, intermittente, anche per più committenti.

In questo contesto di estrema flessibilità lavorativa i rischi e le responsabilità

¹³ Nella giurisprudenza giuslavoristica si segnala un orientamento che ha escluso che tali rapporti possano essere inquadrati nell’ambito del lavoro subordinato. Si fa riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020, che ha affrontato il problema della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei *riders* nella controversia nella quale era parte *Foodora*, impresa tedesca di consegna a domicilio di pasti. In particolare, i giudici di legittimità sono intervenuti nel contenzioso lavoristico sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei *riders*, instaurano dinanzi al Tribunale di Torino, per risolvere un contrasto sorto tra i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), in ordine all’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di lavoro dei ciclofattorini di *Foodora*. Mentre il Tribunale di Torino aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro, la Corte d’Appello aveva adottato una soluzione intermedia, riconducendo tali lavoratori in un *tertium genus*, tra rapporto autonomo e subordinato. La Suprema Corte, invece, nella sentenza richiamata, ha negato la configurabilità di un *tertium genus* ed ha inquadrato il rapporto di lavoro dei *riders* nello schema della “etero-organizzazione”; inoltre ha affermato l’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinati in tutti quei casi in cui l’etero-organizzazione sia così evidente da rendere il collaboratore organizzato socialmente meritevole di protezione.

Si evidenzia, che, nelle more del procedimento, è intervenuto il DL. 101/2019, convertito con modifiche dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha novellato l’art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015 ed ha introdotto, nel medesimo decreto, il capo V-bis, che dispone “Tutele minime per il lavoro tramite piattaforme digitali” (artt. 47-bis e seguenti), che prevede tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali. Per un commento alla modifica legislative cfr. M. LAI, *Prime tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali*, in *Dir. prat. Lav.*, 2019, 45, p. 2743 ss.; C. LAZZARI, *Alla ricerca di tutele per i gig-workers fra supplezza giurisprudenziale, regolazione sociale e tentativi di normazione eteronoma*, in *Arg. dir. lav.*, 2019, 3, 510 ss.; C. PISANI, *Le nuove collaborazioni etero-organizzate, il lavoro tramite piattaforme digitali e gli indici presuntivi della subordinazione*, in *Arg. dir. lav.*, 2019, 6, 1191 ss.

Inoltre va segnalata la Proposta della Commissione Europea per una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio [COM 2021 (762)], per perseguire il miglioramento delle condizioni di lavoro, assicurare la corretta qualificazione del lavoro tramite piattaforma, garantire la trasparenza nella gestione algoritmica dei rapporti di lavoro, e aumentare la trasparenza e la tracciabilità del lavoro in piattaforma. Per un primo commento sulla Proposta cfr. M. BARBIERI, *Prime osservazioni sulla proposta di direttiva per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro con piattaforma*, in *Labour and Law Issues*, vol. 7, no. 2, 2021.

Per commenti sulla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino cfr. *ex multis*: M. BIASI, *Il tribunale di Torino e la qualificazione dei riders di Foodora*, in *Arg. dir. lav.*, 2018, p. 1227 ss.; E. GRAMANO, *Dalla eterodirezione alla eterorganizzazione e ritorno. Un commento alla sentenza Foodora*, in *Labor*, 2018, p. 609 ss.; P. ICHINO, *Subordinazione, autonomia e protezione del lavoro nella gig-economy*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2018, II, 294 ss.; G. RECCHIA, *Gig economy e dilemmi qualificatori: la prima sentenza italiana*, in *Lav. giur.*, 2018, 7, p. 726 ss.

Hanno preso in analisi, invece, la sentenza della Corte d’appello di Torino in particolare: R. DE LUCA TAMAJO, *La sentenza della Corte d’Appello Torino sul caso Foodora. Ai confini tra autonomia e subordinazione, Lavoro Diritti Europa*, 2019, 1; M. DEL FRATE, *Le collaborazioni etero-organizzate alla prova della giurisprudenza di merito*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 4, 937 ss.; C. SPINELLI, *Per la Corte d’Appello di Torino i riders sono collaboratori etero-organizzati: sovvertito il verdetto di primo grado*, in *giustiziavivile.com*, 6 maggio 2019.

Per approfondimenti sulla sentenza dalla Corte di Cassazione cfr. *ex multis*: R. SANTONI RUGIU, [Le tutele necessarie: la Corte di Cassazione sul rapporto di lavoro dei riders anticipa la legge e fornisce risposte utili in tempo di epidemia](#), in *Questione Giustizia*, 17 marzo 2020.

¹⁴ A. SOMMA, *Introduzione. Lavoro alla spina, welfare à la carte*, in AA.VV., *Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e stato sociale ai tempi della gig economy*, a cura di A. Somma, Milano, 2019, p. 17.

sono in capo ai lavoratori, che svolgono la loro attività in condizioni subalterne, ma non godono delle garanzie dei lavoratori subordinati¹⁵. Come è stato in dottrina sottolineato, l'accollo del rischio finisce per determinare una sorta di competizione al ribasso fra i lavoratori, che sfocia in un *dumping* sociale e in forme di "auto sfruttamento"¹⁶: basti notare come la misurazione della performance lavorativa, da cui dipende la retribuzione del lavoratore, è spesso basata su sistemi di *feedback* che, tra le altre cose, premiano chi offre servizi al prezzo più basso¹⁷.

Un altro profilo di debolezza di questi lavoratori consiste nella difficoltà di sindacalizzarsi e di trovare, quindi, canali e meccanismi di rappresentanza¹⁸.

Questa situazione di assoluta precarietà rende questi lavoratori particolarmente vulnerabili, portandoli ad accettare condizioni di lavoro degradanti, con "riverberi sul piano esistenziale e familiare"¹⁹.

Come nel caso delle cooperative fittizie, anche queste nuove forme di lavoro precario e *super-flessibile*²⁰ manifestano situazioni di sfruttamento lavorativo (anche gravi) celate da un apparente velo di legalità.

3. Il caso *Uber* e la prima sentenza di condanna per "caporalato digitale".

Passando all'analisi della sentenza del Gup presso il Tribunale di Milano qui annotata, e partendo dai fatti oggetto del procedimento, il caso *Uber* trae origine dalla denuncia-querela sporta presso da parte di alcuni *riders*, addetti al servizio consegna di pasti a domicilio per la società *Uber Italy S.r.l.*, ente italiano facente parte della

¹⁵ Per approfondimenti cfr. V. FERRANTE, *Il cumulo dei "lavoretti": quale tutela per le attività discontinue o saltuarie?*, in *Lav. Dir.*, 2018, p. 613 ss.

¹⁶ Così, A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., p. 28.

¹⁷ A. INGRAO, *I sistemi di feedback basati su rating e reviews tra controllo della prestazione lavorativa e divieto di decisioni automatizzate*, in AA.VV., *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale*, Bari, 2019, p. 193 ss.

¹⁸ A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., p. 29, che parla di "lavoratori non protetti". Per approfondimenti sui meccanismi di rappresentanza dei "gig workers" cfr. A. ALOISI – V. DE STEFANO, *Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano*, Roma-Bari, 2020, p. 181 ss.; R. SEMENZA – A. MORI, *Lavoro apolide. Freelance in cerca di riconoscimento*, Milano, 2020, p. 111 ss.; M. FORLIVESI, *Interessi collettivi e rappresentanza dei lavoratori del web*, in AA.VV., *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, P. TULLINI (a cura di), Torino, 2017, p. 177 ss.

¹⁹ A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., p. 30-32. L'A, in particolare, evidenzia come la precarietà esponga il lavoratore a situazioni di degrado esistenziale e marginalizzazione sociale; comprometta la capacità del lavoratore di fare progetti riguardo il proprio futuro professionale, con conseguenze significative sul piano familiare e esistenziale; impedisca l'accrescimento professionale dei lavoratori: cfr. anche F. FRACCAROLI – I. BARBIERI, *Le ricadute del lavoro povero sul benessere della persona e delle organizzazioni*, in *Lav. Dir.*, 2019, p. 29 ss.

²⁰ Si è sottolineato che i principali caratteri dei rapporti di lavoro tramite piattaforma digitale sono: 1) l'estrema flessibilità; 2) la smaterializzazione del luogo di lavoro; 3) la creazione automatizzata dei turni; 4) la spersonalizzazione del datore di lavoro e la difficoltà di distinguere chiaramente l'utilizzatore dal soggetto che esercita il potere direttivo ed organizzativo; 5) l'esercizio del controllo secondo meccanismi impercettibili ed, in parte, esternalizzato al cliente finale; 6) la relativa irrogazione di sanzioni disciplinari apparentemente atipiche. Cfr. M. BARBERIO – V. CAMURRI, *L'amministrazione giudiziaria di Uber*, cit., p. 4.

multinazionale *Uber*, e che si occupa del servizio di consegna di pasti a domicilio, offrendo agli utenti interessati l'accesso ad una piattaforma digitale che consente di far incontrare la domanda del consumatore e dei ristoratori per il tramite dell'attività prestata dai fattorini.

Per rispondere alle esigenze di alcuni ristoratori di disporre di una "flotta di *riders*" fissa – e non occasionale – a cui fare affidamento, sono nate apposite società di intermediazione con il compito della gestione diretta di un numero fisso di fattorini per le grandi catene di ristorazione.

Di queste società (definite "*fleet partner*"), fanno parte anche le imprese *Flash Road City* e la *FRC s.r.l.*, che si occupavano proprio del reclutamento dei *riders* per il gruppo italiano di *Uber*. In capo ai rappresentanti delle due citate società milanesi intermediarie, e ad alcuni *manager* di *Uber Italy srl* la Procura di Milano ha – sulla base di intercettazioni e informazioni testimoniali – riconosciuto la sussistenza del delitto previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. I *riders* avevano un rapporto contrattuale solo con le società *Flash Road City* e la *FRC s.r.l.* (non con *Uber Italy srl*) ma dal quadro indiziario sarebbe emerso che il reclutamento, e la successiva organizzazione del lavoro, avveniva secondo modalità illecite, rispetto alle quali risultava "la piena consapevolezza"²¹ di alcuni *manager* di *Uber*²².

Sulla base degli esiti dell'attività investigativa – di seguito sinteticamente riportati – il Gup ha condannato l'amministratore di diritto della società intermediaria *Flash Road City* (che aveva optato per il giudizio abbreviato) in ordine al reato di cui all'art. 603-bis c.p. Nei confronti degli altri co-imputati (tra cui compaiono la moglie dell'amministratore di diritto della *Flash Road City*, l'amministratore di fatto di tale società e l'amministratore di diritto della *FRC srl*) era stata, invece, già emessa, in data 5 luglio 2021, sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p. La società *FRC s.r.l.*, imputata dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui all'art. 603-bis c.p. e una *manager* di *Uber* hanno invece optato, in sede d'udienza preliminare, per il rito ordinario; sicché nei loro confronti è stato emesso decreto che dispone il giudizio e il procedimento è tutt'ora in corso.

La prima parte della sentenza è dedicata proprio alla ricostruzione delle risultanze delle articolate attività d'indagine eseguite²³, che hanno consentito di

²¹ Cfr. Gup, Tribunale di Milano, sentenza n. 2805 del 15/10/2021, p. 134-135.

²² Si legge nella sentenza qui commentata che "UBER-EATS – costola del colosso UBER – è attiva a Milano principalmente grazie a due imprese (tra cui la *Flash Road City* – poi *FRC*) che si avvalgono della sua applicazione per gestire e spartirsi il lavoro di centinaia di fattorini migranti, i quali arrivano a guadagnare anche solo la metà dell'importo che viene visualizzato sull'applicazione (...) l'intermediazione, infatti, ha un costo elevato (...) Lo schema è semplice: UBER mette l'applicazione, il sistema di pagamento e il marchio al servizio di queste imprese, mentre gli intermediari si occupano delle relazioni coi ristoranti e del rapporto con i lavoratori". Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 132-133.

²³ Gli atti probatori su cui si fonda la sentenza di condanna e che hanno consentito di riscontrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 603-bis c.p. e di delineare il ruolo e il contributo causale dell'amministratore della *Flash Road* consistono negli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali svolte, incrociate con le dichiarazioni dei *riders* e dei dipendenti di *Uber*, nonché dalle propalazioni degli stessi imputati; negli accertamenti documentali espletati a seguito delle attività di perquisizione e sequestro; nell'analisi dei dispositivi informativi sequestrati: cfr. Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 126.

delineare il numero dei lavoratori reclutati, le reali condizioni di lavoro degli stessi e i metodi di sorveglianza sui lavoratori utilizzati dalla società *Flash Road City*.

I lavoratori assunti dalla *Flash Road City* (poi FRC s.r.l.) nel periodo considerato dalle imputazioni erano in totale 753, dislocati in diverse città italiane; agli stessi non veniva fatto firmare un vero e proprio contratto di lavoro, ma *pre-accordi o accordi di collaborazione occasionale*, che non venivano consegnati ai lavoratori²⁴, al chiaro scopo di evitare che i lavoratori potessero recarsi presso gli uffici preposti dall'Agenzia delle Entrate per chiedere certificazioni sul versamento delle ritenute – in concreto non versate dalla società²⁵.

I lavoratori erano *pagati a "cottimo" a circa 3 euro netti a consegna*²⁶, talvolta versati in contanti (di cui non vi è traccia nella contabilità aziendale²⁷). In alcuni casi, peraltro, come riferito da alcuni dei lavoratori sentiti a s.i.t. in fase d'indagine, venivano corrisposte, del tutto immotivatamente, somme inferiori rispetto a quanto pattuito. Regolarmente, poi, non venivano distribuite ai ciclo fattorini le mance pagate dal cliente tramite applicazione²⁸, e venivano indebitamente trattenute le somme (70 euro) versate a titolo d'acconto dai lavoratori per ottenere la borsa termica al fine di avviare la propria attività (con un guadagno quantificato dagli stessi imputati nelle intercettazioni di 61.000 euro²⁹).

Il sistema di gestione dei *riders* prevedeva poi un vero e proprio *regime punitivo* nell'ipotesi in cui i lavoratori non si fossero attenuti a determinate disposizioni che venivano loro impartite (con applicazione di *malus* sul compenso netto percepito e conseguente decurtazione della paga giornaliera). Più in particolare, dal compendio probatorio è emerso che le penalità sul compenso tenevano conto di due elementi: era prevista una penale di euro 0,50 per ogni consegna qualora, nel corso del turno, la percentuale di accettazione degli ordini (da parte dei *riders*) fosse inferiore al 95% o qualora la percentuale di cancellazione (dei clienti) fosse superiore al 5%³⁰.

L'applicazione di tali penalità e le regole di distribuzione dei fattorini nelle diverse fasce orarie³¹, costringeva i *riders* a sottoporsi a *turni di lavoro massacranti* "in cui erano obbligati ad accettare il maggior numero di consegne possibili al fine di poter guadagnare almeno i 3 euro "promessi" per consegna"; le modalità di pagamento

²⁴ Emblematico è il contenuto della conversazione del 23.12.2019 intercettata tra l'amministratore di fatto della Flash Road Citry e la figlia, riportata a pag. 46 della sentenza in commento, dove il primo richiedeva di preparare nuovi contratti di collaborazione intestati alla FRC ma di consegnarli ai *riders* solo nel caso in cui accadesse "qualche casino".

²⁵ Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 46.

²⁶ Ibid., p. 40.

²⁷ Ibid., p. 41.

²⁸ Cfr. la sentenza in commento a p. 42 e 50 dove sono riportate alcune intercettazioni tra gli imputati dove quantificano il guadagno derivante dalle "mance rubate" in circa 21 mila euro.

²⁹ Ibid., p. 50-51.

³⁰ Ibid., p. 37.

³¹ La società Flash Roads stabiliva, su indicazione di *Uber*, il numero di ciclo fattorini a cui era consentito lavorare, in base alle diverse fasce orarie per garantire l'efficienza del servizio, limitando, invece, l'accesso alla piattaforma negli slot di orario meno performanti: Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 39 e 87.

delineate, pur in assenza di specifiche ed espresse minacce verbali”³², costringevano i ciclo fattorini a rimanere loggati il maggior tempo possibile all’applicazione per aumentare la possibilità di evadere il maggior numero di ordini, con conseguente limitata autonomia nella scelta dei tempi e orari di lavoro, sottoposizione a ritmi frenetici, con ricadute su stress e rischi di infortuni lavorativi connessi alla necessità di svolgere celermente le consegne. I lavoratori non erano neppure liberi di decidere autonomamente né l’orario di lavoro, né il giorno in cui potersi connettere per prestare la propria attività lavorativa, poiché dovevano attenersi ai turni e alle indicazioni impartite dalla FRC, sulla scorta delle richieste della Uber³³. Ciò si pone “nettamente in contrasto con quanto previsto dalla forma contrattuale scelta, vale a dire quella della prestazione di lavoro autonomo occasionale”³⁴.

La consultazione della banca dati dell’Anagrafe tributaria e le intercettazioni tra gli imputati hanno poi fatto emergere come la Flash Road City provvedesse a pagare le ritenute d’acconto in maniera parziale, frodando lo stato nella misura di 500.000 euro circa in un biennio³⁵, omettendone il versamento per la maggior parte ed esibendo la ricevuta solo a chi eventualmente avesse fatto richiesta del cedolino; addirittura è emerso come per tutti i lavoratori non sia stata presentata la certificazione unica per i redditi da lavoro autonomo percepiti per l’anno 2018, con la conseguenza del mancato pagamento delle ritenute d’acconto previste per legge nella misura del 20% sul lordo corrisposto³⁶.

I *riders* erano altresì sottoposti a pesanti *pressioni psicologiche* da parte dei gestori della Flash Road, mediante l’esercizio da parte dell’amministratore di fatto della società di un forte potere sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che non rispondessero ai requisiti di affidabilità imposti da Uber, “applicando arbitrariamente i blocchi degli *account*”³⁷.

Nella ricostruzione del compendio probatorio risultante dagli atti d’indagine, il Gup di Milano si è soffermato, altresì, sulla individuazione del ruolo svolto nella vicenda dai singoli imputati – ed, in particolare, da parte dell’amministratore di diritto della *Flash Road* – e sui rapporti tra le società *partners* e la *Uber*, riconoscendo un’ingerenza

³² Ibid., p. 39.

³³ Ibid., p. 84. Emblematica è una conversazione, tratta dalle intercettazioni, e riportata a pag. 86 della sentenza nel corso della quale una manager di Uber esortava l’amministratore di fatto della società partner a “non pagare quelli che non si devono collegare ... e io di conseguenza ti pagherò solo quelli che richiedo ... e devi impostare la relazione con i corrieri in modo che si connettono quando servono ... secondo me se tu il pomeriggio non li paghi e loro per mangiare devono connettersi la sera, vedrai che si connettono ... scommetto che si adeguano e si connettono la sera quando serve”.

³⁴ Ibid., p. 39.

³⁵ Ibid., p. 48.

³⁶ Si riporta l’intercettazione riportata a pagg. 48 e 49 della sentenza in commento sull’utenza utilizzata dall’amministratore di fatto della società ed intercorsa con sua madre, nel corso della quale quest’ultima affermava, con riferimento all’amministratore di diritto, che “prima o poi i neri si accorgono che non gli ha pagato le ritenute ... loro credono di essere tranquilli dal lato fiscale ...” e il figlio rispondeva che in realtà “G. è furbo ... ha fatto un cuscinetto che ha pagato 4.000 euro di ritenute d’acconto ... quindi quando arriva qualcuno che glielo chiede ... gli dà il cedolino ... mette il nome ... a scalare da questi 4.000 ... quando finisce questi 4.000 ne fa altri 4.000”.

³⁷ Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 83.

significativa dei dirigenti di quest'ultima società nell'attività delle prime. Più in particolare, il Gup ha evidenziato la presenza di numerosi elementi – emergenti soprattutto dalle intercettazioni telefoniche – da cui poteva evincersi come *Uber International Holding P.V.*, nelle sue diverse articolazioni giuridiche e di fatto italiane, quali *Uber Italy* e *Uber Eats Italy srl*, fosse *pienamente consapevole* dell'attività di sfruttamento dei lavoratori utilizzati nelle consegne e come l'attività svolta da ex dipendenti o dipendenti della società incidesse direttamente nella gestione dei *riders*. I *manager* di *Uber* erano infatti a conoscenza delle tariffe applicate dalle società *partners*, delle condizioni soggettive della maggior parte dei *riders*, delle condizioni di sfruttamento in cui erano costretti a lavorare³⁸.

Rispetto alla posizione dell'amministratore di diritto e di fatto della società *Flash Road s.r.l.* il giudice ha poi rilevato come gli stessi gestissero personalmente e direttamente tutte le dinamiche societarie e si coordinassero nelle scelte strategiche relative alla gestione aziendale³⁹, ivi compresa la scelta relativa al mancato versamento delle ritenute d'acconto ed alla sottrazione delle mance rubate; in accordo, inoltre, impartivano indicazioni sui compiti demandati ai collaboratori nella gestione della contabilità e dei *riders*⁴⁰.

Entrambi gli imputati, inoltre, gestivano direttamente i rapporti con i *manager* e/o dipendenti di *Uber*⁴¹; con la conseguenza che anche l'amministratore di diritto era titolare di un vero e proprio potere direttivo e gestorio (differentemente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, che aveva sostenuto come il predetto svolgesse, nell'ambito dell'attività della società, un ruolo meramente esecutivo).

4. (segue) La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 603-bis c.p., lo sfruttamento e lo stato di bisogno dei *riders*.

Nella parte dedicata all'analisi in diritto, il giudice ha anzitutto svolto considerazioni in merito ai rapporti tra il reato di cui all'art. 603-bis c.p. e quello di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, delitto che comporta una "*più estesa privazione della libertà di autodeterminazione della vittima*"⁴². Più in particolare, si è sostenuto come le due fattispecie si atteggiino "come due cerchi concentrici: più grande quello dell'art. 603-bis c.p., più piccolo quello di cui all'art. 600 c.p., nel senso che tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma ciò che è schiavitù è, ancor prima, caporalato"⁴³.

Dopo aver introdotto da un punto di vista fenomenologico il concetto di

³⁸ Ibid., p. 134-135.

³⁹ Ibid., p. 137-138.

⁴⁰ Ibid., p. 142-143.

⁴¹ Ibid., p. 145-146.

⁴² Ibid., p. 119.

⁴³ Ibid., p. 120.

caporalato grigio e le peculiarità dello stesso nell'ambito dell'economia digitale⁴⁴, il giudice si è soffermato sugli elementi costitutivi del reato di sfruttamento lavorativo e, in maniera particolare, sulla nozione di "sfruttamento" e su quella di "stato di bisogno", che vanno letti *in stretta connessione* tra loro⁴⁵. Nel primo concetto rientrano tutti "quei comportamenti (...) idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l'appropriamento dello stato di bisogno in cui versa" e che implicano "una violazione, temporalmente apprezzabile, dei beni interessi tutelati".

Inoltre il Gup ricostruisce la fattispecie in commento come un *reato necessariamente abituale*, laddove afferma che "non si sfrutta il lavoratore con un singolo atto, ma attraverso condotte che ne conculcano per una durata significativa i diritti fondamentali che vengono in gioco nel momento in cui viene prestata l'attività lavorativa. Occorre – a dire del giudicante – che la condotta datoriale si sviluppi nel tempo, che integri, appunto, una situazione di fatto duratura"⁴⁶.

Con riferimento agli *indici dello sfruttamento* e, più in particolare, alla loro natura, il Gup sostiene come gli stessi abbiano un valore meramente processuale di "*orientamento probatorio*"; per tale ragione non avrebbe "alcun fondamento il rilievo critico circa l'asserito difetto di determinatezza della norma che li descrive o circa la loro presunta incompletezza"⁴⁷.

Passando all'individuazione delle situazioni di fatto che, nel caso concreto, rappresenterebbero gli "indici" dello sfruttamento lavorativo perpetrato ai danni dei ciclo-fattorini, il Gup ha compiutamente elencato nella parte motiva della sentenza una serie di condotte: tra queste si annoverano la corresponsione di una retribuzione di gran lunga inferiore a quanto previsto dai CCNL; la previsione di penali di natura strumentale che ne riducevano ulteriormente l'importo; il trattenimento delle mance devolute dai clienti ai ciclo-fattorini; il mancato pagamento delle ritenute previdenziali; il trattenimento delle somme corrisposte a titolo di cauzione per il materiale consegnato; l'aver sollecitato i lavoratori ad effettuare consegne anche in caso di malattia; la violazione di tutte le norme previste per il lavoro "autonomo", gestendo un lavoro subordinato alterato; il controllo degli orari di lavoro dei fattorini e l'imposizione ai predetti di connettersi all'applicazione *web* nelle fasce orarie più richieste e performanti, accettando qualunque consegna a qualunque distanza, soprattutto in condizione di tempo avverse e in giorni festivi con la minaccia di blocco dell'*account*; l'aver eluso le norme in materia di sicurezza sul lavoro, non fornendo adeguato equipaggiamento (caschi da biciclette, giubbotti catarifrangenti ecc) e omettendo qualsivoglia assistenza sanitaria e imponendo l'uso del cellulare durante la pedalata⁴⁸.

Definita la sussistenza delle condizioni integranti gli indici di sfruttamento, il Gup si concentra, poi, sulla nozione di stato di bisogno che presuppone, a detta del Giudice, "uno stato di grave difficoltà, anche temporanea, che, pur non annientando in

⁴⁴ Ibid., p. 124-125.

⁴⁵ Ibid., p. 120.

⁴⁶ Ibid., p.121.

⁴⁷ Ibid., p. 121.

⁴⁸ Ibid., p. 132-133.

modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un *impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale*". Tale nozione non si identifica né con il bisogno di lavorare per vivere⁴⁹, né con la "posizione di vulnerabilità", di matrice sovranazionale e presente nell'art. 600 c.p. Infatti "nella fattispecie in esame, non occorre indagare sulla sussistenza di una posizione di vulnerabilità, da intendersi, secondo le indicazioni sovranazionali, come assenza di un'altra effettiva ed accettabile scelta, diversa dall'accettazione dell'abuso ... lo stato di bisogno va identificato non con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in gradi di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose"⁵⁰, richiamando una pronuncia di legittimità sul punto⁵¹.

Oltre a tale sforzo definitorio, volto a differenziare tale nozione dalla condizione di vulnerabilità, elemento costitutivo del delitto previsto dall'art. 600 c.p., il Gup si sofferma sull'individuazione dei requisiti che sostanziano, nel caso specifico dei ciclo fattorini di *Uber*, lo stato di bisogno. Si evidenzia, in particolare, come gran parte dei lavoratori impiegati come *riders* fossero migranti *richiedenti asilo*, per lo più dimoranti presso centri di accoglienza straordinaria, in *condizioni di isolamento e vulnerabilità sociale* tale da poter richiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari; come molti dei ciclo-fattorini reclutati provenisse da zone conflittuali del pianeta; da ciò può evincersi una particolare vulnerabilità emotiva dei lavoratori "segnata da anni di guerre, povertà alimentare e lontananza dai proprio affetti familiari". La necessità di "avere i soldi per sopravvivere" e "per non vedere fallito il proprio sogno migratorio" avrebbe, quindi, indotto questi lavoratori a svolgere "i lavori meno qualificati e più pesanti ma anche ad essere pagati poco e male"⁵².

Il Gup, ritenendo sussistenti in capo all'imputato l'elemento oggettivo e soggettivo del delitto contestato, nella sezione relativa ai profili risarcitori, ha riconosciuto in capo ai *riders* costituiti parti civili nel procedimento sia la sussistenza di un danno patrimoniale (in relazione alle differenze retributive non corrisposte, al mancato versamento delle ritenute d'acconto e alla sottrazione fraudolenta delle mance); che di un danno non patrimoniale, biologico e morale, per la lesione all'integrità psico-fisica "essendo stati costoro costretti ad effettuare le consegne anche – e soprattutto – in orario serale e notturno, in condizioni atmosferiche avverse, ad utilizzare il cellulare durante il tragitto, a lavorare anche in condizioni di malattia, rischiando incidenti a bordo di mezzi spesso non idonei, in assenza di qualunque controllo sanitario". Ha, dunque, accolto la domanda di provvisionale avanzata dalle parti civili costituite⁵³ e, in applicazione dell'art. 539, comma 2-*bis* c.p.p. il Gup ha dichiarato la conversione in

⁴⁹ Ibid., p. 121.

⁵⁰ Ibid., p. 123.

⁵¹ Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2021, n. 24441 (CED 281405).

⁵² Ibid., p. 131.

⁵³ Anche nei confronti delle associazioni sindacali legittimamente costituite (CGIL nazionale e CGIL Camera del lavoro di Milano) – il Gup ha riconosciuto la sussistenza di un danno risarcibile in ragione della lesione degli interessi statutori di cui sono portatrici.

pignoramento dei beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo⁵⁴, nei limiti della provvisoriale accordata⁵⁵.

Per quanto concerne la confisca delle somme sottoposte a vincolo, fatti salvi gli effetti del sequestro conservativo disposto, il Gup ha ritenuto di non poter disporre la confisca prevista dall'art. 603-bis c.p., "non essendo quantificato né quantificabile, sulla base degli atti processuali, il profitto del reato di sfruttamento lavorativo ex art. 603-bis c.p.". È stata, invece, disposta la confisca tributaria, anche per equivalente, ai sensi dell'art. 12-bis del D.L. 74/2000 in relazione al profitto derivante dalla commissione dei reati tributari per cui vi è stata condanna⁵⁶.

5. Alcuni spunti di riflessione: i confini applicativi della fattispecie prevista dall'art. 603-bis c.p. e la nozione di sfruttamento.

La pronuncia annotata, che ha applicato la fattispecie di cui all'art. 603-bis c.p. ad un caso eclatante di sfruttamento e che offre una minuziosa ricostruzione delle dinamiche sottese alle forme di sfruttamento tipiche del "caporalato digitale" nell'ambito delle attività di *food delivery*, come si è già anticipato, merita di essere segnalata anche per l'interesse dimostrato dal Gup nella definizione delle nozioni di "sfruttamento" e di "stato di bisogno", elementi costitutivi della fattispecie richiamata⁵⁷.

Rispetto alla nozione di sfruttamento, non ci sembra di poter condividere sino in fondo le osservazioni svolte dal Gup nella sentenza qui annotata, che ritiene che il concetto implichi necessariamente una reiterazione di condotte, offrendo una

⁵⁴ Con separata ordinanza emessa in data 14 luglio 2021 il Gup aveva disposto, in accoglimento dell'istanza avanzata dalle parti civili, la conversione del sequestro probatorio in conservativo ex artt. 316 ss. c.p.p. delle somme sottoposte a vincolo, a tutela dei diritti derivanti dalle statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno. Ciò in ragione della condotta dell'imputato che, nelle ore immediatamente successive alle operazioni di perquisizione e sequestro, con l'aiuto della moglie, si era adoperato a svuotare una cassetta di sicurezza nella loro disponibilità. Cfr. Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 194.

⁵⁵ Ibid., p. 194 e p. 197, ove il Gup richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, sul punto, ha affermato che "in caso di riconoscimento alla parte civile di una provvisoriale ai sensi dell'art. 539, commi 2 e 2-bis c.p.p., il sequestro conservativo sui beni dell'imputato disposto – anche dopo la sentenza di primo grado – in favore di detta parte si converta in pignoramento nei limiti della provvisoriale, conservando i suoi effetti per l'importo residuo sino alla liquidazione dello stesso da parte del giudice civile, anche solo con la sentenza di primo grado ex lege immediatamente esecutiva", Cass. Pen., Sez. I, 10 settembre 2019, n. 45343.

⁵⁶ Gup, Tribunale di Milano, cit., p. 200-201.

⁵⁷ Sulle innovazioni introdotte dalla L. 199/2016 rispetto all'art. 603-bis c.p. e per un'analisi approfondita delle fattispecie ivi previste si rinvia, tra i contributi più recenti sul tema, *ex multis* a: A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro. Il valore del contesto nella definizione del reato*, Bologna, 2020; A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit.; L. BIN, *Problemi interni e problemi esterni del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, in *Leg. Pen.*, 2020; AA.VV., *Studi sul caporalato*, G. DE SANTIS – S.M. CORSO – F. DEL VECCHIO (a cura di), Torino, 2020; V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in *Questione Giustizia*, 4/2019, p. 97 ss; G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell'attuale disciplina. I parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, n. 5.

ricostruzione della fattispecie quale reato necessariamente abituale (tale considerazione, a detta del Gup, sarebbe avallata dalla presenza del requisito della reiterazione in alcuni indicatori dello sfruttamento – e, più in particolare negli indici presenti ai n. 1 e 2 del comma 3 dell’art. 603-bis c.p.). Benché tale posizione si ponga nella condivisibile prospettiva di limitare l’operatività della fattispecie alle sole ipotesi di sfruttamento che ledano in maniera significativa il bene giuridico tutelato dalla norma, deve tuttavia rilevarsi come, secondo il senso comune, il termine “sfruttamento” coincide con il “*trarre un ingiusto vantaggio dalla persona, servendosene*”⁵⁸, a cui si accompagna eventualmente l’appropriamento da parte dello “sfruttatore” di particolari condizioni di vulnerabilità dello “sfruttato”. Trattasi di condotta che si manifesta *solo eventualmente in forma abituale* (conformemente ai principi consolidati in giurisprudenza in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione, che non è reato necessariamente abituale e che consiste in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione⁵⁹).

Ciò che conta, invece, per considerare integrata la condotta di “sfruttamento”, non è tanto il protrarsi delle condotte profittrici ai danni del lavoratore per una durata significativa di tempo (sebbene, nella prassi, le condotte di sfruttamento normalmente si manifestino con caratteristiche dell’abitudine), quanto, piuttosto, l’intensità della lesione al bene giuridico tutelato, che ben potrebbe concretarsi in un singolo atto tra quelli contenuti negli indicatori, purché il lavoratore si trovi in “stato di bisogno” e il datore di lavoro abbia abusato di tale condizione. In altre parole, *ciò che definisce il confine applicativo della fattispecie considerata “verso il basso” (in relazione, alle mere violazioni della disciplina lavoristica che non meritano una risposta repressiva, in quanto non effettivamente lesive del bene giuridico tutelato dalla norma) non è tanto la reiterazione delle condotte contenute negli indicatori, quanto la sussistenza in concreto degli altri elementi costitutivi della norma* (la presenza dello stato di bisogno dei lavoratori e la possibilità di accertare la condotta di abuso di tale condizione, anche sul piano oggettivo e soggettivo).

Convincente è, invece, l’individuazione da parte del Gup dell’ambito applicativo della fattispecie in relazione ai *rapporti con il più grave reato previsto dall’art. 600 c.p.*, sebbene non si condivida l’affermazione per cui i due reati si atteggiino come “due cerchi concentrici”, configurandosi, piuttosto, come due *cerchi intersecantisi*, poiché il delitto di schiavitù sanziona anche situazioni che si manifestano in ambiti del tutto estranei al contesto lavorativo.

Come si è avuto modo di osservare, secondo il giudice il criterio discrezionale tra i due delitti va individuato nella diversa intensità della privazione della libera autodeterminazione del lavoratore. Tale affermazione è senz’altro condivisibile, tenuto conto che la linea di demarcazione tra le pratiche di lavoro forzoso – assimilabili al concetto di schiavitù – e le forme di grave sfruttamento lavorativo deve proprio

⁵⁸ R.E. GOODIN, *Exploiting a situation and exploiting a person*, in A. REEVE, *Modern Theories of Exploitation*, Londra, 1987, p. 169; B. FERGUSON, *Exploitation and disadvantage*, in *Economics and Philosophy*, 32/2016, p. 485; R.J. SAMPLE, *Exploitation. What it is and Why It’s Wrong*, Oxford, 2003, p. 56 ss.; H. STEINER, *Exploitation, Intentionality and Injustice*, in *Economics and Philosophy*, 34/2018, p. 369.

⁵⁹ Cfr. *ex multis* Cass. Pen., Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 741.

individuarsi nella *presenza o meno del consenso della vittima*; consenso che, nel primo caso, è del tutto assente o viziato dall'inganno, nel secondo caso è invece presente – seppur condizionato da particolari situazioni fattuali, quale lo stato di bisogno o di vulnerabilità della vittima –, posto che il lavoratore accetta spontaneamente di prender parte ad un rapporto di lavoro asimmetrico e di sottostare a determinate condizioni lavorative. L'elemento che caratterizza il *forced labour* rispetto alle altre forme di grave sfruttamento lavorativo si può sostanziare, in altre parole, nell'assoluta mancanza di libertà di autodeterminazione della vittima, che si pone, in rapporto al datore di lavoro, in una posizione di totale assoggettamento, privo non solo della libertà di contrattare le condizioni di lavoro a cui viene sottoposto, ma, più generalmente, della possibilità di accettare o meno spontaneamente di aderire al rapporto di lavoro.

Si osserva, da ultimo, con riferimento alla nozione di sfruttamento, ed in particolare agli indici contenuti nell'art. 603-bis comma 3 c.p., come, condivisibilmente, il Gup abbia aderito all'orientamento maggioritario dottrinale e giurisprudenziale che sostiene la *natura meramente processuale degli indicatori*⁶⁰: infatti essi si identificano in canoni ermeneutici (o *linee-guida*⁶¹) che agevolano il compito dell'interprete di

⁶⁰ Sostengono la funzione di mero orientamento probatorio degli indici: U. NAZZARO, *Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e l'ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell'esclusione*, in *Cass. pen.*, 2017, n. 7-8, p. 2625; F. STOLFA, *La legge sul "caporalato" (l. n. 199/2016): una svolta "etica" nel diritto del lavoro italiano? Una prima lettura*, in *Diritto della sicurezza sul lavoro*, 1, 2017, p. 88 ss; C. STOPPIONI, *Intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell'art. 603-bis c.p.*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2019, n. 2, p. 87, nota 55; D. FERRANTI, [La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore](#), in *Dir. pen. cont.*, 15 novembre 2016, p. 3 ss.; D. AMATO, [Lo sfruttamento della manodopera](#), in *Discrimen*, 19 dicembre 2019, p. 21-22; E. LO MONTE, *Osservazioni sull'art. 603-bis c.p. di contrasto al caporalato: ancora una fattispecie enigmatica*, in AA.VV., *Scritti in onore di Alfonso Stile*, 2014, p. 957; G. ROTOLO, *A proposito del 'nuovo' delitto di 'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro'. Note critiche sul controllo penale del c.d. 'caporalato'*, in V. Ferrante (a cura di), *Economia 'informale' e politiche di trasparenza. Una sfida per il mercato del lavoro*, Vita e Pensiero, Milano 2017, p. 157; A. DE RUBEIS, [Qualche breve considerazione critica sul nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro](#), in *Dir. pen. cont.*, 4/2017, p. 226; M.E. CASSANO, *I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199*, in *Riv. pen.*, 2018, p. 867; A. DI MARTINO, [Tipicità di contesto a proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell'art. 603-bis c.p.](#), in *Arch. pen.*, 2018, 3, p. 9 ss. Cfr. anche: D. FIORE, *La nuova disciplina penale dell'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tra innovazioni ed insuperabili limiti*, in *Diritto agroalimentare*, 2017, p. 227 ss. L'A. riconosce la natura processuale degli indici, tuttavia fa riferimento al concetto di "tipizzazione integrata": in sostanza la funzione degli indici sarebbe quella di tipizzare la nozione vaga di sfruttamento, che a sua volta costituisce elemento costitutivo della fattispecie. Contra: A. GABOARDI, *La riforma della normativa in materia di "caporalato" e sfruttamento dei lavoratori: corretto lo strabismo persiste la miopia*, in *Leg. Pen.*, 2017, p. 60; L. LOREA, *Sulla nozione di "sfruttamento del lavoro": cosa è cambiato*, in *Dir. rel. ind.*, 2020, 4, p. 1083 ss.; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, in *Legislazione penale*, 2012, 1., p. 15; T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, in *Guida al Diritto*, 26 novembre 2016, n. 48, p. 50; G. DE SANTIS, *Caporalato e sfruttamento di lavoro: politiche criminali in tema di protezione del lavoratore. Pregi e limiti dell'attuale disciplina*, *Il parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 24-25. Gli Autori citati sostengono la natura sostanziale degli indicatori, ritenendo che gli stessi rappresentino a tutti gli effetti elementi costitutivi del delitto, criticandone l'eccessiva vaghezza e indeterminatezza.

⁶¹ Ci sembra che una parola-chiave che ben si presta a definire la funzione degli indici contenuti nell'art. 603-bis sia proprio quella di linea-guida: come le linee guida nella responsabilità colposa in ambito medico-sanitario – che consistono in raccomandazioni di comportamento clinico volte ad offrire indicazioni utili ai

individuare nella prassi le situazioni di sfruttamento. Tale lettura è confermata dalla stessa Relazione ministeriale alla Legge 199/2016⁶² ed appare preferibile anche per scongiurare il rischio di pericolosi automatismi nell'applicazione dell'art. 603-bis c.p. in presenza di una sola delle condizioni contenuta negli indici di sfruttamento⁶³.

6. (segue) La rilevanza dell'accertamento dello "stato di bisogno" dei lavoratori nel delimitare i confini applicativi della fattispecie.

Rispetto al requisito dello "stato di bisogno" in cui devono versare i lavoratori ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 603-bis c.p., si è già avuto modo di osservare come il Gup, nella sentenza in commento, abbia profuso un impegno argomentativo notevole sia nel ricostruirne il significato nell'ambito del delitto di cui all'art. 603-bis c.p. – differenziandolo dal concetto di condizione di vulnerabilità, contenuto nell'art. 600 c.p. –, sia nell'individuare le condizioni soggettive ed esistenziali dei *riders* che concretassero tale elemento costitutivo.

Sotto questo punto di vista la sentenza citata si pone in controtendenza rispetto alla giurisprudenza maggioritaria – di merito e di legittimità – che ha fatto applicazione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. e che non ha, di regola, attribuito a tale elemento un

medici nel decidere quale sia il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato che ben possono essere disattese qualora lo richiedano le peculiarità del caso di specie – così gli indici dello sfruttamento costituiscono indicazioni utili/canoni orientativi per l'interprete, nello stabilire se il caso concreto possa considerarsi un'ipotesi di sfruttamento. Come le linee guida, tali indicatori possono da un lato essere "disattesi" – nel senso che possono essere dall'interprete valorizzate altre situazioni contestuali, diverse dagli indici, comunque indicative di una situazione di sfruttamento (anche se non può negarsi, nonostante parte della dottrina contesti l'incompletezza dell'elencazione degli indici, come la formulazione ampia degli stessi consenta in sostanza di esaurire il ventaglio di possibilità in cui può estrinsecarsi la condotta di sfruttamento); d'altro canto in presenza di situazioni integranti gli indici l'interprete potrebbe valutare che il caso concreto, comunque, non integri un'ipotesi di sfruttamento rilevante ex art. 603-bis c.p.

⁶² Cfr.: Relazione per la II Commissione (A.C. 4008), 16 novembre 2016, 4, dell'on. Beretta, laddove si legge che "il legislatore, con l'elencazione degli indici di sfruttamento, semplicemente agevola i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e approfittamento. A tal proposito, si è detto molto opportunamente in dottrina che gli indici svolgono una funzione di "orientamento probatorio" per il giudice: ed è per tale ragione che non ha fondamento il rilievo critico circa l'asserito difetto di determinatezza della norma che li descrive o circa la loro presunta incompletezza". Lamentano il difetto di determinatezza della fattispecie in commento, in relazione al contenuto degli indici di sfruttamento, in particolare: D. FERRANTI, *La legge n. 199/2016: disposizioni penali in materia di caporalato e sfruttamento del lavoro nell'ottica del legislatore*, cit. Sulle critiche avanzate in dottrina cfr.: T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., 49; E. SCORZA, *Le novità rilevanti per il diritto penale nelle recenti manovre "anti-crisi"*, cit., p. 15, nota 67.

⁶³ Ha palesato tale timore: T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50. Il tenore letterale della norma porta a ritenere sufficiente per la configurazione dello "sfruttamento", infatti, anche la sussistenza di una sola delle condizioni contenute negli indici, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato la non necessità della cumulatività degli indici. Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 17939, secondo cui è sufficiente la prova di un solo indice purché sintomatico dello sfruttamento; conf.: Cass. Pen., Sez. 4, 19 dicembre 2018, n. 5081.

ruolo chiave nell'esegesi della fattispecie, considerandolo un elemento implicito nel concetto di sfruttamento⁶⁴, e dunque considerandolo sussistente nell'ipotesi di lavoratori che accettino di lavorare in condizioni particolarmente degradanti, secondo un chiaro sillogismo: se il lavoratore non si fosse trovato in stato di bisogno allora non avrebbe accettato la sottoposizione a certe condizioni di vita e di lavoro⁶⁵.

Uno dei rari casi in cui la giurisprudenza di legittimità sembra considerare la *portata selettiva del requisito* in commento è rappresentato da una pronuncia del 2016⁶⁶, in cui la Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza cautelare disposta in relazione al delitto di cui all'art. 603-bis c.p., sostenendo, tra le altre cose, la carenza motivazionale dell'ordinanza in relazione alla sussistenza dello stato di bisogno. Non viene fornita, però, da parte della Corte di legittimità alcuna definizione della nozione in esame.

Ci sembra, tuttavia, che lo svilimento del ruolo dello "stato di bisogno" quale elemento selettivo delle condotte penalmente rilevanti appaia, prima di tutto, in contrasto con la lettera della norma, che attribuisce rilevanza autonoma al requisito. Inoltre non appare a fondo convincente, soprattutto se si considerano le forme di lavoro flessibile (tipiche del c.d. caporalato "grigio"), ovvero quelle tipiche del c.d. *caporalato professionale o digitale* di cui si tratta (appare, invece, meno problematico il ragionamento presuntivo adottato dalla giurisprudenza rispetto a forme di sfruttamento molto marcate). Ben potrebbero, infatti, immaginarsi rapporti di lavoro caratterizzati da situazioni di sfruttamento, accettate dai lavoratori, tuttavia non necessariamente accompagnate dalla sussistenza dello stato di bisogno. Si pensi ad esempio alle condizioni lavorative in cui si trovano alcuni praticanti avvocati, a cui viene richiesto di lavorare molte ore al giorno, di essere anche reperibile nel week-end, di svolgere mansioni non sempre in linea con le aspettative e con il titolo di studio conseguito. Si tratta di prestazioni svolte nella maggior parte dei casi senza retribuzione o con una retribuzione molto esigua (soprattutto se svolte in studi legali non particolarmente

⁶⁴ In dottrina si è sottolineato come "nella prassi giudiziaria, questo requisito della fattispecie è rimasto atrofico, fagocitato da un improprio automatismo presuntivo". Inoltre "la giurisprudenza non sembra assegnare a tale elemento un ruolo determinante per l'integrazione del reato, ma lo legge come secondo polo di un'endiadi non separabile dallo sfruttamento lavorativo". Così A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., p. 87.

⁶⁵ In particolare A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro e al "caporalato"*, cit., p. 88 richiama alcune pronunce di merito sul punto, tra cui: Trib. Taranto, 25 marzo 2019 – 17 luglio 2019, n. 901, secondo cui "le stesse condizioni di vita e di lavoro (...) assolutamente indecenti" sono "una chiara dimostrazione dello stato di bisogno"; ancora, Gup, Trib. Brindisi, 8 giugno 2017 – 6 settembre 2017, n. 251 in www.dpei.it, secondo cui potrebbero sopportare determinate condizioni lavorative "solo i lavoratori oppressi dal bisogno o costretti dalla necessità". In ultimo Gip, Trib. Napoli, 11 luglio 2017, che afferma che se non avessero versato in condizioni di stato di bisogno, "difficilmente le vittime avrebbero accettato di lavorare alle condizioni imposte".

Rispetto a tali ricostruzioni, l'Autore evidenzia una fallacia argomentativa di fondo, poichè "l'affermazione per la quale l'accettazione di determinate condizioni lavorative evidenzia uno stato di bisogno del lavoratore attribuisce valenza dimostrativa a ciò che in realtà dovrebbe essere oggetto di dimostrazione l'esistenza, appunto, di uno stato di bisogno". Contra: T. PADOVANI, *Un nuovo intervento per superare i difetti di una riforma zoppa*, cit., p. 50, secondo cui "nelle condizioni presenti, qualsiasi lavoratore subordinato, ha di regola "bisogno" di svolgere quell'attività, perché non può scegliersene un'altra e non può campare di rendita"; quindi "l'approfittarsi di tale stato finisce con il risultare in re ipsa per il solo fatto che il prestatore d'opera è sottoposto al particolare "indice di sfruttamento" individuato nell'esercizio di un'attività lavorativa priva per lui di alternativa".

⁶⁶ Cass. Pen., Sez. 5, 18 dicembre 2015, n. 16735.

strutturati) e in ambienti che spesso non rispettano la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In un caso “limite” come quello prospettato il considerare lo stato di bisogno come requisito implicito dello sfruttamento porterebbe alla conseguenza di riconoscere la sussistenza del delitto previsto dall’art. 603-bis c.p. anche nel caso del praticante avvocato, proveniente da famiglia ricca e altolocata, che volontariamente decida di sottostare alle predette condizioni lavorative pur di far parte di uno studio legale prestigioso. Si finirebbe, in questo modo, per estendere la portata della fattispecie sino a ricomprendere condotte non lesive del bene giuridico tutelato dalla norma⁶⁷.

Rispetto alla definizione del contenuto di tale requisito nell’ambito del delitto di sfruttamento lavorativo non può che condividersi la ricostruzione operata dal Gup, che differenzia tale nozione da quella di “condizione di vulnerabilità” di fonte sovranazionale (nozione che è stata introdotta anche nell’art. 600 c.p. dal legislatore nazionale – affiancandola alla previgente situazione di necessità – ad opera del decreto legislativo n. 24 del 2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE)⁶⁸. Infatti, anzitutto il concetto di “condizione di vulnerabilità” non ha trovato una definizione univoca⁶⁹; inoltre *la condizione di vulnerabilità, intesa quale mancanza di valide alternative esistenziali, fa riferimento ad una situazione di totale annichilimento della libertà di autodeterminazione*, che ben caratterizza le vittime dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p., che si trovano in una

⁶⁷ Si soffermano particolarmente sulla definizione della nozione di “stato di bisogno”: A. DI MARTINO, [Stato di bisogno o condizione di vulnerabilità tra sfruttamento lavorativo, tratta e schiavitù](#), in Arch. pen., 2019, 1; ID., *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 149 ss.; A. MERLO, *Il contrasto allo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 89 ss.

Critica rispetto alla nozione di “approfittamento dello stato di bisogno” e rispetto alla funzione attribuita a tale elemento di selezionare i fatti penalmente rilevanti o meno è V. TORRE, *Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento*, in Gior. dir. lav. rel. ind., 2018, p. 295-296; V. TORRE, *L’obsolescenza dell’art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo*, in *Labour & Law Issues*, 2020, 6(2), p. 12. L’autrice afferma che “l’approfittamento dello stato di bisogno avrebbe la funzione di selezionare, fra le condotte di sfruttamento, quelle meritevoli di pena. Tuttavia, lo sfruttamento lavorativo è già di per sé espressivo di un disvalore penale e, perciò, meritevole di stigmatizzazione a prescindere da un abuso delle condizioni esistenziali della persona quale modalità di realizzazione dello sfruttamento. Inserire nel fatto tipico tale elemento rischia solo di introdurre un onere probatorio, sul piano oggettivo e soggettivo, tale da rendere non punibile lo sfruttamento lavorativo, ove non sia provato anche un approfittamento di uno stato di bisogno”.

⁶⁸ Contra: F. GIANFROTTA, *Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l’approvazione della legge n. 199/2016*, in *questionegiustizia.it*, 1 marzo 2017; A. DE RUBEIS, *Qualche breve considerazione*, cit. p. 229.

⁶⁹ F. IPPOLITO, *Vulnerability on trial: an emerging criterion for advancing migrants protection in migrant’s international adjudications?*, in Riv. dir. Int., 2018, p. 458 ss; cfr. anche O. GIOLO, *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare di un concetto*, in O. Giolo – B. Pastore (a cura di), Carocci, 2018, p. 11, dove si legge che “‘vulnerabilità’ è infatti un termine usato attualmente in diversi campi dell’esperienza: si tratta di uno di quei concetti indeterminati (propriamente: vaghi, dal momento che molteplici sono le condizioni e incerti i confini dell’area di applicazione dell’espressione linguistica), la cui estensione e ampiezza di significato ne rendono estremamente difficile la definizione». Riferisce della natura “polisemica e astratta” del concetto anche A. DE GIULI, [Sul concetto di “vulnerabilità” secondo la Corte di Giustizia UE. La “vulnerabilità”, e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE](#), in *Diritto Penale e Uomo*, 10/2020, p. 2. Cfr. Anche R. CHENAL, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars interpretandi*, 2018, p. 35 ss. Per un’analisi sull’uso della parola vulnerabilità nelle fonti italiane ed europee, cfr. M. VIRGILIO, *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell’Unione Europea: definizioni e contesti*, in O. Giolo – B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare*, cit., p. 161 ss.; C. AMALFITANO, *La vittima vulnerabile nel diritto internazionale e dell’Unione Europea*, in Riv. it. med. leg., 2018, p. 538 ss.

condizione di “assenza di alternative esistenziali reali ed accettabili”⁷⁰.

Al contrario, *la fattispecie di cui all’art. 603-bis c.p. si caratterizza per la maggiore libertà di scelta del lavoratore e la minore intensità del controllo esercitato dal datore di lavoro*. I contesti in cui si verificano situazioni di sfruttamento lavorativo determinano, infatti, una compromissione dell’autonomia individuale e della libertà di autodeterminazione meno intense e meno incisive rispetto alle situazioni che caratterizzano la riduzione o il mantenimento in schiavitù.

Allora, *lo stato di bisogno*, nell’ambito del delitto di cui all’art. 603-bis c.p., da un lato – come sostenuto anche dal giudice nella sentenza relativa al caso *Uber* qui annotata – *non può identificarsi con la mera necessità di percepire una retribuzione per affrancarsi da condizioni economiche precarie legate alla disoccupazione della vittima* (ciò renderebbe troppo ampie le maglie applicative della fattispecie facendovi rientrare fatti non lesivi della dignità sociale del lavoratore); d’altro canto, però, *tale nozione si sostanzia in un quid minoris rispetto alla posizione di vulnerabilità, non essendo necessario che il lavoratore si trovi in una condizione di “alternative bloccate”* (ovvero privo di alternative, se non accettare di sottoporsi a condizioni di lavoro degradanti), *ma essendo sufficiente che si trovi in una condizione di “difficoltà” tale da indurlo ad accettare condizioni di lavoro particolarmente degradanti*.

Proprio la sentenza qui annotata fornisce una definizione del tutto condivisibile della nozione di stato di bisogno, richiamando, come si è precisato, un significativo precedente di legittimità⁷¹; il Gup identifica tale requisito in uno stato di grave difficoltà, anche temporanea, che comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale. Tale ricostruzione richiama quanto si è sostenuto in un’altra interessante sentenza di merito che, parzialmente richiamando la giurisprudenza in materia d’usura⁷², interpreta il requisito dello stato di bisogno come “impellente e costante assillo (determinato da situazione di esposizione debitoria, di composizione del nucleo familiare, di salute, di povertà) che riduca le possibilità di azione e di scelta rispetto alle modalità per far fronte alle proprie esigenze, di norma di carattere economico, riducendone la libertà contrattuale e inducendola ad accettare le

⁷⁰ C. STOPPIONI, [Tratta, sfruttamento e smuggling: un’ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza](#), in *Leg. Pen.*, 1/2019, p. 18; D. GENOVESE – E. SANTORO, *L’art. 18 (t.u. immigrazione) e il contrasto allo sfruttamento lavorativo: la fantasia del giurista tra libertà e dignità*, in *Gior. dir. lav. rel. ind.*, 2018, p. 545 ss.

Ciò impone all’interprete uno sforzo ermeneutico particolarmente arduo: per affermare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità ci si deve domandare se sussistano per il lavoratore alternative concretamente percorribili: in altre parole si devono individuare gli ambiti esistenziali in cui possono estrinsecarsi le potenzialità del soggetto, aspetto che difficilmente è definibile secondo parametri oggettivi. Così A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit. p. 204.

⁷¹ Cass. Pen., n. 24441/2021, cit.

⁷² Cfr. *ex multis*, Cass. Pen. 16 dicembre 2015, n. 10795, in CED 266162, secondo cui “*in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, ma come un impellente assillo, che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario*”; conf.: Cass. pen., Sez. 2, 4 dicembre 2008, n. 45152; Cass. Pen., Sez. 2, 11 novembre 2010, n. 43713 (CED 248974 – 01); Cass. Pen., Sez. 2, 10 ottobre 2013, n. 709 (CED. 258072 – 01); Cass. pen., Sez. 2, 7 maggio 2014, n. 18778; Cass. pen., Sez. 2, 15 marzo 2016, n. 10795; Cass. Pen., Sez. 2, 6 luglio 2020, n. 23880 (CED 279548 – 01).

prospettive di impiego nelle condizioni di sfruttamento prospettate dal caporale o dal datore di lavoro”⁷³.

In definitiva, anche sulla base degli spunti forniti dalla giurisprudenza, ci sembra che la soluzione più convincente sia quella di considerare lo stato di bisogno come sinonimo di mancanza (anche temporanea) dei mezzi di sussistenza⁷⁴, nozione che, visto il contesto, non assume una connotazione eminentemente patrimoniale ma tiene conto anche di altri elementi di natura economica, sociale, personale e familiare. Di talchè, certamente, rientra in tale nozione la situazione consistente nella mancanza degli strumenti necessari per garantirsi la sopravvivenza – cibo e alloggio; ma potrebbero essere valorizzate anche altre situazioni “esistenziali”, purchè, in concreto, pongano l’individuo in condizioni tali da soccombere all’abuso (la condizione di irregolarità sul territorio, l’età avanzata in un contesto di crisi occupazionale⁷⁵; la condizione personale di poca scolarizzazione o di scarsa specializzazione professionale⁷⁶, per fare alcuni esempi).

La sentenza annotata individua alcune condizioni soggettive dei *riders* che indubbiamente fanno ritenere, nel caso concreto, sussistente lo stato di bisogno in capo ai lavoratori sfruttati (tra cui si ricorda emblematicamente la precarietà economica ed esistenziale derivante dallo *status* di rifugiati in attesa di regolarizzazione in cui si trovavano molti dei lavoratori).

È, tuttavia, il caso di rilevare come l’esigenza di completezza della motivazione avrebbe forse richiesto una maggior precisione nell’individuazione delle situazioni di precarietà di ciascun lavoratore (o, quanto meno, di quelli costituitisi parti civili e a cui è stato riconosciuto un diritto al risarcimento dei danni patiti). Contrariamente il Gup si è limitato ad identificare genericamente alcune condizioni di “difficoltà” che hanno spinto “molti” dei ciclo-fattorini ad accettare le condizioni di lavoro caratterizzate da sfruttamento, senza differenziare le posizioni dei singoli.

7. (segue) L’*approfittamento* dello stato di bisogno.

Profili di criticità possono invece rinvenirsi rispetto all’individuazione in concreto delle *condotte di “approfittamento” dello stato di bisogno* dei lavoratori poste in essere dall’amministratore della società *partner* di *Uber*. Sembra che il Gup, infatti, faccia in qualche modo coincidere le condotte di sfruttamento e di approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, laddove identifica lo sfruttamento in tutti “quei comportamenti (...) idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l’approfittamento dello stato di bisogno in cui versa”.

L’ *approfittamento*, tuttavia, *non rileva soltanto dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato* (che implica l’accertamento della consapevolezza dello stato di

⁷³ Gup. Trib. Termini Imerese, 2 marzo 2020.

⁷⁴ Così anche A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit., p. 168 ss.

⁷⁵ Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2019, n. 7569.

⁷⁶ Cass. Pen., Sez. 4, 16 marzo 2021, n. 24441, (CED 281405-01).

bisogno in cui versa il lavoratore da parte di colui che recluti, impieghi o utilizzi manodopera in condizioni di sfruttamento, in ossequio ai generali criteri di imputazione dolosa); ma tale requisito *assume anzitutto rilevanza dal punto di vista del fatto tipico e si concretizza in una condotta attiva, distinta dalla condotta di sfruttamento, da cui possa desumersi la strumentalizzazione delle condizioni in cui versa la vittima*, facendo leva sullo stato di bisogno del lavoratore per instaurare il rapporto di lavoro in condizioni di sfruttamento⁷⁷. Condotta che, in concreto, *si accompagna pressoché inevitabilmente a quella di sfruttamento* (quando commessa a danno di lavoratori che si trovino in stato di bisogno), ma che, in ossequio ai già richiamati principi di completezza e precisione motivazionale, dovrebbe essere specificamente individuata dal giudice.

Sebbene nella sentenza in commento il Gup non abbia dedicato spazio all'individuazione di tale condotta, deve, tuttavia, rilevarsi come, nel caso di specie, fosse evidente la sussistenza di tale ulteriore elemento costitutivo del delitto (ravvisabile, per esempio, nelle minacce di blocco degli *account* ai danni dei *riders*; ovvero nel trattenimento strumentale e immotivato di parte dei compensi pattuiti, nell'ipotesi in cui i *riders* decidessero di connettersi all'applicazione *web* in fasce orarie diverse da quelle imposte dalla società).

8. (segue) Strumenti processuali a garanzia dell'effettività del risarcimento per le vittime di sfruttamento e conseguenze.

Meritano da ultimo di essere positivamente valutati i *profili risarcitori* contenuti nella pronuncia e, soprattutto, la *scelta di applicare il disposto dell'art. 539, comma 2-bis c.p.p. che consente la conversione in pignoramento dei beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo*, nei limiti della provvisoria accordata⁷⁸. L'effettività del risarcimento del danno nei confronti delle vittime, garantita dallo strumento processuale utilizzato, facilita, infatti, l'emersione del fenomeno, poiché *incentiva la denuncia* da parte dei lavoratori.

È noto che il fenomeno dello sfruttamento lavorativo si caratterizzi per la presenza di un *muro di omertà* che lega i protagonisti della fattispecie criminosa in esame: più in particolare, è molto difficile che sia la vittima del reato a denunciarne i responsabili, a fronte dell'assenza di realistiche alternative occupazionali e del timore di perdere l'unica fonte per il proprio sostentamento. A ciò si aggiunga, con riferimento ai lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti, la considerazione che, denunciando la propria condizione od esercitando i propri diritti, i predetti rischiano l'espulsione dal territorio nazionale: in base all'art. 6 co.2 del T.U. D.Lgs. 286/98, vige

⁷⁷ A. DI MARTINO, *Sfruttamento del lavoro*, cit. o. 195-197. L'A. definisce l'abuso dello stato di bisogno come "una condotta attiva, distinta da quella in cui consiste lo sfruttamento, che esprima l'appropriazione di una condizione conosciuta e intenzionalmente strumentalizzata dall'agente a instaurare o consolidare un rapporto formale o fattuale di dipendenza, realizzato mediante il reclutamento o l'impiego in qualunque forma, in presenza delle condizioni di sfruttamento penalmente tipiche".

⁷⁸ Ibid., p. 194 ss.

l'obbligo di esibizione del permesso di soggiorno a tutti gli uffici della pubblica amministrazione ed a fronte di ciò si è stabilita la prassi consolidata degli stessi uffici di segnalare all'autorità di polizia i cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno⁷⁹. Anche per il lavoratore extra-comunitario regolarmente soggiornante la denuncia delle proprie condizioni lavorative e la conseguente perdita della propria occupazione può rappresentare un ostacolo all'ottenimento del rinnovo del titolo di soggiorno.

Allora, la garanzia di un equo risarcimento al termine del procedimento penale che li vede vittime, anche grazie agli strumenti di natura processuale previsti nel nostro ordinamento (conversione del sequestro preventivo o probatorio in conservativo; automatico pignoramento delle somme sottoposte a sequestro conservativo nei limiti della provvisoria riconosciuta alle vittime; contestuale mantenimento delle eventuali maggior somme a vincolo conservativo sino alla pronuncia del giudice civile sul risarcimento del danno) potrebbe in concreto *favorire la difficile emersione del fenomeno*, agevolando l'attività delle Procure, unitamente ad opere di sensibilizzazione svolte sul territorio, finalizzate a diffondere una cultura della legalità tra i lavoratori e – per quanto concerne i lavoratori stranieri – all'effettiva attivazione del percorso di protezione sociale previsto dall'art. 18 D.lvo 286/1998 (possibile in tutti i casi in cui le condotte di sfruttamento siano contestate nella forma aggravata della violenza o minaccia)⁸⁰.

⁷⁹ L. TRUCCO – M. PAGGI – F. NICODEMI, *La tratta e il grave sfruttamento lavorativo dei migranti. Guida agli strumenti giuridici per la tutela delle vittime*, 2015, p. 7.

⁸⁰ Nel Rapporto elaborato dall'Osservatorio Altro Diritto, già citato, si è rilevato come, a dispetto della significativa attività delle Procure rispetto alla contestazione delle novellate fattispecie contenute nell'art. 603-bis c.p., i dati raccolti mettano in evidenza come non sia stato quasi mai attivato il percorso di protezione sociale previsto dall'art. 18 D.lvo 286/1998, anche se sarebbe stato possibile nella maggior parte dei casi.